

ORIGINALE



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 17/02/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Municipal Secretary.

STATUTO DEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Articolo 1 — Denominazione e natura giuridica del Comune

1. Il Comune di Buttigliera Alta è Ente locale territoriale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi dello Stato e della Regione e del presente Statuto. Si avvale della propria autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività..
2. Il territorio su cui è insediata la comunità di Buttigliera Alta ha estensione di km² 8,25 e si compone di n° 2 centri abitati: Capoluogo e Ferriera. Il territorio comunale confina con i seguenti Comuni: Avigliana, Reano, Rosta, Caselette.
Ogni modifica della denominazione di parti del Comune dovrà essere disposta dal Consiglio comunale.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria è regolato dal presente statuto, dai regolamenti e dalla legge.
4. Il Comune si dota di un proprio stemma approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei suoi componenti. Lo stemma è riportato sul gonfalone comunale e sul sigillo del Comune. La riproduzione dello stemma, l'utilizzo del gonfalone e l'uso del sigillo sono normate da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo-2 — Collocazione sovracomunale e cooperazione

1. Il Comune di Buttigliera Alta è organicamente inserito nel territorio della bassa Valle di Susa e con esso stabilisce rapporti organici finalizzati a:
 - a. garantire un coordinato sviluppo economico, territoriale ed urbanistico;
 - b. salvaguardare le risorse ambientali ed i beni culturali;
 - c. garantire le pari opportunità per tutti i cittadini, costruire una rete di protezione sociale finalizzata a tutelare le fasce più deboli della popolazione;
 - d. favorire l'informazione e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, accrescere la loro conoscenza civica, la cultura della legalità e della solidarietà.
 - e. individuare forme e dimensioni adeguate all'erogazione di servizi che hanno valenza sovracomunale, con lo scopo di raggiungere un adeguato grado di economicità di gestione e di efficienza nell'espletamento degli stessi.
2. Il Comune di Buttigliera Alta, in virtù della sua posizione di cerniera tra il territorio vallivo e quello metropolitano torinese stabilisce altresì rapporti con le autonomie locali e funzionali dell'area metropolitana.
3. I rapporti tra il Comune di Buttigliera Alta e gli altri Comuni, la Provincia, la città metropolitana, la Regione Piemonte, si ispirano a criteri di collaborazione e cooperazione, fermo restando il rispetto delle singole condizioni di autonomia, e delle diverse posizioni istituzionali, secondo il principio di sussidiarietà.

L'applicazione di tali principi si esplica attraverso convenzioni, consorzi o accordi di programma così come individuati al punto successivo o nel regolamento.

Articolo 3 - Finalità e compiti

1. Il comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e opera, uniformandosi ai principi costituzionali di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia per tutelarne e curarne gli interessi nonché promuoverne lo sviluppo e il progresso civile, sociale, culturale ed economico.
2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con gli altri Enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.
3. Il Comune opera fornendo servizi e svolgendo funzioni sia direttamente che indirettamente attraverso le attività economiche pubbliche, private o adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. A tal fine determina gli obiettivi da raggiungere, emana direttive e fornisce indicazioni di cui debbono tener conto, oltre la popolazione, i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e delle collettività locali.
4. Il Comune di Buttigliera Alta persegue, per quanto di competenza, la tutela del territorio e dell'ambiente di vita, sviluppando anche in rapporto alle proprie risorse economiche, azioni volte principalmente a:
 - a. conservare e valorizzare il proprio patrimonio ambientale, artistico, culturale e storico;
 - b. controllare il corretto utilizzo delle risorse naturali, siano esse destinate all'uso che facenti parte del patrimonio;
 - c. tutelare la salute del cittadino, in particolare da forme di inquinamento che superino i limiti consentiti dalle leggi regionali o statali;
 - d. tutelare, in particolare, l'adozione di idonei strumenti urbanistici, lo sviluppo armonico del territorio, nel rispetto di quanto sopra indicato.

Articolo 4 - Programmazione

1. Il Comune realizza gli obiettivi prefissati e provvede alla gestione delle proprie attività adottando metodi e strumenti di programmazione che risultino efficienti ed efficaci. La programmazione degli interventi e dei servizi deve essere condotta in base alla valutazione congiunta del livello di priorità determinato dal Consiglio comunale e dei relativi costi, avuto presente che ogni spesa presunta o prevista deve possedere la relativa copertura finanziaria che deve essere disponibile o ragionevolmente ottenibile allorché si intraprendano interventi o si attivino servizi.
2. Entro centoventi giorni dalla sua proclamazione il Sindaco, in base al suo programma elettorale presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche, gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità. Il documento, su cui si esprime il Consiglio comunale, è considerato programma di consiliatura. Ogni modifica a detto programma deve essere espressamente indicata e su di essa delibera il Consiglio. La relazione revisionale e

programmatica allegata al bilancio di previsione deve essere congruente con il programma di consiliatura.

3. Il Consiglio comunale, in occasione dell'esame del conto consuntivo, verifica lo stato di avanzamento del programma di consiliatura, e lo stato di attuazione della deliberazione revisionale e programmatica, in particolare rispetto agli obiettivi prefissati. Il lavoro istruttorio di controllo degli obiettivi e della congruità dell'azione amministrativa con le previsioni e con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio è effettuata dalla Commissione comunale di controllo della programmazione locale, presieduta da un consigliere di opposizione. L'istituzione, la composizione ed il funzionamento è normato dal regolamento del consiglio comunale.

TITOLO II

PUBBLICITÀ' - PARTECIPAZIONE - ASSOCIAZIONISMO

Articolo 5 - Pubblicità

1. L'attività del Comune di Buttigliera Alta è ispirata alla trasparenza degli atti e delle procedure, nel rispetto del principio della pubblicità così come stabilito dalla legge.
2. Nelle forme e con i mezzi definiti da apposito regolamento il Comune, opererà per informare periodicamente i cittadini rispetto agli atti, intendimenti, obiettivi dell'amministrazione, all'accesso e fruizione dei servizi, ai diritti e ai doveri della cittadinanza, alla opportunità di sviluppo e promozione dei cittadini.
3. La Giunta comunale individua, in Municipio appositi spazi da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura, senza pregiudicare la tutela dei documenti esposti.
5. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al terzo comma, avvalendosi degli uffici.

Articolo 6 - Partecipazione

1. Il Comune promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, ai processi politico-decisionali ed ai procedimenti amministrativi. A tal fine:
 - a. fornisce un'informazione tempestiva, completa e chiara ai cittadini;
 - b. facilita la consultazione degli atti dell'amministrazione comunale;
 - c. favorisce la più ampia consultazione dei cittadini attraverso gli organismi partecipativi ed il referendum consultivo;
 - d. valorizza e promuove il contributo che i cittadini danno, per la migliore tutela degli interessi collettivi, con le istanze, le petizioni e le proposte nelle materie che sono oggetto delle funzioni amministrative del Comune nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio comunale.
3. Tutti gli atti, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, che debbono essere allo stesso notificati, e previsti espressamente dal regolamento, sono pubblici e debbono essere

adeguatamente pubblicizzati. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. La consultazione degli atti, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

3. Il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo ai cittadini direttamente interessati. Per tale ragione, l'avvio di un procedimento amministrativo deve essere comunicato agli interessati con le modalità previste dal regolamento. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti. Il regolamento stabilisce la limitazione del diritto di accesso nei casi previsti dalla legge.

Articolo 7 - Associazionismo

1. Il Comune incoraggia e stimola la partecipazione dei cittadini alla vita sociale sostenendo le libere associazioni operanti nel territorio comunale, anche concedendo ad essi vantaggi economici diretti ed indiretti secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento ovvero convenzionandosi con le stesse per la gestione di servizi o funzioni comunali.
2. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a rischio di emarginazione, per l'attività culturale, sportiva e del tempo libero, per la tutela dei beni culturali, architettonici e ambientali, per le attività della protezione civile.

TITOLO III **GLI ORGANI DEL** **COMUNE**

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 8 - Compiti e principi di funzionamento dell'organo

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
2. I lavori del Consiglio comunale, il funzionamento, l'articolazione dello stesso, i procedimenti di esame ed approvazione dei provvedimenti di competenza, nonché le prerogative dei consiglieri sono stabiliti dal regolamento del Consiglio. Il regolamento è approvato dal

Consiglio a maggioranza dei tre quarti dei componenti. Qualora dopo due votazioni effettuate a distanza di almeno otto giorni non si raggiunga la maggioranza qualificata prevista, il regolamento è approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.
4. Le sedute del Consiglio sono ordinate in sessioni ordinarie e straordinarie. Il regolamento fissa i termini delle sessioni stesse. Durante i periodi temporali previsti per le sessioni straordinarie non possono essere approvati provvedimenti che prevedano variazioni di bilancio, di programma di consiliatura, di relazione previsionale e programmatica, di strumento urbanistico, né possono essere istituiti nuovi servizi. Durante le sessioni straordinarie non può altresì essere modificato lo Statuto né il regolamento del Consiglio comunale.
5. Il Consiglio deve essere convocato con le procedure previste dal regolamento almeno cinque giorni prima del giorno in cui si svolge la seduta. In casi di assoluta eccezionalità ed urgenza si può convocare il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, limitatamente agli argomenti che tale urgenza rivestono, con un preavviso di ventiquattro ore.
6. Il Consiglio comunale deve essere convocato entro venti giorni quando pervenga una richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati. Qualora ciò non avvenga per negligenza o per decisione presa senza il consenso dei proponenti, il Segretario comunale dopo aver formalmente invitato a procedere entro le successive ventiquattro ore, provvede d'ufficio a convocare il Consiglio con l'ordine del giorno richiesto dai proponenti.

Articolo 9 -1 consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali, eletti a sensi di legge, assumono tale funzione al momento dell'insediamento del consiglio comunale. Essi operano senza vincolo di mandato. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le dimissioni, le sostituzioni e lo stato giuridico sono stabiliti dalla Legge.
2. I consiglieri hanno diritto di esercitare atti di sindacato ispettivo, di presentare al Consiglio proposte di ordini del giorno, di mozioni e di deliberazioni. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Essi hanno inoltre diritto a ottenere, dal Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. Inoltre decadono dopo tre assenze consecutive ingiustificate verificatesi nelle sessioni ordinarie. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Le giustificazioni ammissibili e le modalità di

presentazione delle stesse sono definite dal regolamento del Consiglio. Avverso la decisione di decadenza è ammesso ricorso giurisdizionale.

Articolo 10 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. I consiglieri che non si iscrivono ad un gruppo specifico vengono iscritti d'ufficio al gruppo misto. Le limitazioni nella costituzione dei gruppi sono disposte da regolamento.
2. E' istituita la commissione dei capigruppo, per rispondere alle finalità generali indicate nel presente statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio.
Ai gruppi consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
3. I gruppi consiliari hanno diritto ad utilizzare le sale di riunione del Comune, così come previsto nell'apposito regolamento, tanto per riunioni riservate che per iniziative pubbliche. Ai gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione vengono assegnati locali ed attrezzature, con i limiti e le modalità previste dal regolamento, per lo svolgimento della propria attività.
4. Ai gruppi consiliari sono assegnate risorse finanziarie, nella misura determinata nel bilancio di previsione, per le attività di istituto previste dall'apposito regolamento, secondo la disponibilità dell'Ente.
5. I gruppi consiliari hanno accesso, con le modalità previste dal regolamento, agli strumenti informativi del Comune.

Articolo 11 - Commissioni e gruppi di lavoro

1. Il consiglio comunale si articola in commissioni permanenti istituite secondo le modalità e con i poteri previsti dal regolamento ed operano nel rispetto della rappresentanza proporzionale in base alla composizione dei gruppi consiliari.
2. Con le modalità previste dal regolamento possono essere costituiti gruppi di lavoro monotematici cui partecipino anche cittadini designati dal Consiglio comunale. I gruppi di lavoro, con poteri unicamente propositivi nei confronti del Consiglio debbono essere sempre presieduti da un consigliere comunale.

CAPO II - SINDACO

Articolo 12 - Competenze

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione e detiene la rappresentanza dell'Ente..
2. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini seguendo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
3. Il Sindaco nomina e presiede la Giunta comunale. Può revocare uno o più assessori, provvedendo o meno alla sostituzione e dandone comunicazione ed immediata ai capigruppo consiliari e allo stesso Consiglio nella sua prima seduta utile. Può delegare le sue funzioni ad un assessore denominato vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Può altresì delegare parzialmente sue funzioni a singoli assessori pur mantenendone direttamente la responsabilità. Ha pertanto potere di indirizzo sull'attività degli assessori, vigila e controlla la loro attività, può sostituirsi temporaneamente in qualunque momento, revocando o integrando disposizioni impartite dai singoli assessori.
4. Il Sindaco sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi pubblici e all'esercizio delle funzioni del Comune; impartisce direttive in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali al Segretario comunale, al Direttore Generale, se nominato, ai responsabili degli uffici e dei servizi, agli organi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune. Delle risultanze delle verifiche di risultato e delle direttive impartite deve esserne dato conto al presidente della Commissione comunale di controllo della programmazione locale.
5. Il Sindaco nomina e revoca il Segretario comunale, il Direttore generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, i collaboratori esterni dandone contestuale comunicazione al Consiglio comunale.
6. Il Sindaco svolge funzioni di vigilanza sulle attività dell'ente e acquisisce direttamente presso uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e dispone l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso aziende speciali, istituzioni, società di capitali appartenenti all'ente ovvero che gestiscono servizi pubblici o svolgono funzioni comunali, tramite i rispettivi rappresentanti legali.
7. Il Sindaco esercita le funzioni statali o regionali attribuitegli dalle leggi. Esercita in particolare la funzione di autorità di pubblica sicurezza nel territorio comunale e a tale fine partecipa alle sedute del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica quando il medesimo tratti questioni inerenti il territorio comunale e si rapporta con il Sindaco di Torino e con il presidente della Provincia in qualità di membri permanenti del comitato stesso nonché con il Prefetto, il Questore, il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, con il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza per quanto di rispettiva competenza. Impartisce direttive di carattere generale al comandante della polizia locale che risponde direttamente al Sindaco stesso.
8. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Articolo 13 — Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

Articolo 14 — Nomina e composizione

1. La Giunta è organo di governo. Ha compiti di impulso alla gestione amministrativa, collabora collegialmente con il Sindaco, impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore al massimo consentito dalla legge.
3. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione, unicamente sugli argomenti di propria competenza, ma non hanno diritto di voto.
5. Le cause di incompatibilità la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

7. Il conferimento delle deleghe agli assessori, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Articolo 15 — Competenza della Giunta

1. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal consiglio. Essa provvede inoltre a:
 - a. svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale;
 - b. adottare tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore e dei funzionari dirigenti;
 - c. riferire al Consiglio comunale, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti di indirizzo del Consiglio comunale stesso, sulla propria attività;
 - d. adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale entro i sessanta giorni successivi.
3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. La Giunta deve essere rappresentata, alle riunioni del Consiglio comunale, in caso di assenza del Sindaco, dal vicesindaco ovvero da assessore delegato. Inoltre gli assessori possono sempre partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e devono farlo quando il Consiglio tratti argomenti attinenti agli incarichi ad essi attribuiti dal Sindaco. Gli assessori possono partecipare alle riunioni delle commissioni permanenti e devono farlo nei casi previsti dal regolamento del Consiglio comunale.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

Articolo 16 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a. organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi
 - b. analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d. superamento della separazione rigida delle competenze e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra uffici.
2. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il Comune si dota di sistemi di controllo di gestione idonei a valutare e indirizzare le prestazioni erogate e la corrispondenza dei risultati agli obiettivi e agli standard prefissati.
3. Contestualmente al conto consuntivo, il Sindaco sottopone al Consiglio, per la presa d'atto, una relazione sulle risultanze dell'attività del controllo di gestione.

Articolo 17 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Articolo 18 - Struttura organizzativa

1. L'articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni sono disciplinate con riferimento alle funzioni istituzionali del comune e ai suoi programmi, dal regolamento di organizzazione e ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina:
 - a. l'assetto organizzativo dell'ente
 - b. i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative;
 - c. i criteri e le modalità per la fissazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro;
 - d. le modalità attraverso le quali l'amministrazione dà attuazione alle disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro.

2. Alle strutture organizzative sono preposti responsabili nominati dal Sindaco. Nell'ambito della dotazione organica, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, la responsabilità di strutture organizzative può essere attribuita a personale di altro Ente locale ovvero a persone esterne all'Ente purché in possesso di adeguata professionalità, con contratto a tempo determinato la cui durata non può superare quella dell'incarico del Sindaco.

3. I responsabili delle strutture organizzative provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo le direttive generali impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale

Articolo 19 - Direttore generale

1. Il Sindaco, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, nei casi e con le modalità previste dal regolamento di organizzazione.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

4. Il Direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale ed esercita tutte le funzioni previste dal regolamento di organizzazione. Con atto motivato il Direttore generale può surrogare per un tempo limitato o per un singolo atto il responsabile dell'ufficio o del servizio competente.

Articolo 20 — Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario comunale:
 - a. partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive .
 - b. può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri;
 - c. riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori, o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
 - d. roga i contratti del comune nei quali l'Ente è parte, quando consentito dalla legge, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - e. esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

Articolo 21 — Vicesegretario comunale.

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea .
2. Il vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 22 - Responsabili delle strutture organizzative

1. I responsabili delle strutture organizzative provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale, finalizzandole al raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi del Comune.
2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabile del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso e provvedono agli atti gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
4. Le funzioni dei responsabili sono specificate nel regolamento di organizzazione degli uffici.

Articolo 23 - Incarichi - Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento di organizzazione degli uffici, può incaricare al di fuori della dotazione organica personale con contratto a tempo determinato ad alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il Sindaco nel caso di vacanza del posto può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la responsabilità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.
3. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, non superiore alla durata del mandato del Sindaco e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 24-1 servizi

1. La scelta delle modalità di gestione dei servizi pubblici resi dal Comune in forma singola o associata deve essere effettuata dal Consiglio comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge. Periodicamente il Consiglio comunale procede alla verifica della congruità del modello gestionale adottato.
2. La gestione e le tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica e imprenditoriale dovranno essere improntate a criteri di economicità, salvo i limiti posti dalla legge e salve particolari disposizioni stabilite a tutela di determinate categorie

TITOLO V **LA FINANZA LOCALE**

Articolo 25 — Principi generali di finanza locale

1. Il comune di Buttigliera Alta è dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. La disciplina delle entrate proprie, anche tributarie, con l'eccezione delle competenze su cui grava riserva di legge è definita dai regolamenti comunali. Le norme regolamentari riguardanti i tributi locali, nonché le interpretazioni autentiche delle stesse non possono essere retroattive ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui sono stati approvati.
3. Al fine di migliorare la funzionalità del sistema tributario locale il Comune di Buttigliera Alta può stipulare accordi con altri comuni per favorire l'integrazione degli uffici tributari e finanziari, la gestione dei servizi medesimi e le relative funzioni amministrative.
4. Il Comune di Buttigliera Alta collabora con gli uffici dell'erario dello Stato nella lotta contro l'elusione e l'evasione fiscale.

Articolo 26 - Diritti del contribuente

1. I regolamenti in materia finanziaria e tributaria sono pubblici e ne viene data la massima diffusione. Per i tributi locali vengono definiti dal regolamento appositi strumenti di accertamento, controllo ed arbitrato, garantendo i diritti del contribuente.

TITOLO VI

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Articolo 27 - Collegio dei revisori

1. La revisione economico-finanziaria è effettuata dal collegio dei revisori la cui composizione, elezione e durata in carica sono disciplinate dalla legge.
2. Il collegio dei revisori, in conformità alla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
3. Il collegio dei revisori collabora con la funzione di indirizzo e controllo del Consiglio comunale che a tal fine può richiedere, con apposita deliberazione, che i revisori esprimano pareri o svolgano accertamenti su fatti contabili e finanziari anche al di fuori dell'esame e delle verifiche espressamente previste dalla legge.
4. Il collegio dei revisori ha diritto di accedere agli atti e documenti dell'Ente dandone comunicazione al Segretario comunale. Può richiedere notizie afferenti la regolarità contabile e finanziaria sia al Sindaco, che al Direttore generale, al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI

ORGANI E STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I - STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA -I REFERENDUM

Articolo 28 - Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è ammesso su temi di esclusiva competenza comunale. Si caratterizza con un quesito in cui l'elettore è chiamato a pronunciarsi su un principio o su una proposta in termini generali.
2. Il referendum consultivo può essere proposto unicamente dal Consiglio comunale che delibera a maggioranza di tre quarti dei componenti.
3. Il referendum consultivo può altresì interessare i territori di più Comuni, previa intesa approvata dai rispettivi Consigli comunali con la maggioranza qualificata prevista dai relativi statuti.

Articolo 29 - Il referendum propositivo

1. Il referendum propositivo consiste nel potere conferito agli elettori locali di fare proposte di atti a carattere normativo o meramente provvedimentale.
2. Il referendum è proposto da un comitato costituito da almeno dieci cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune e la richiesta deve essere sottoscritta da almeno 500 elettori secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La proposta, se ha avuto il consenso della maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali del Comune è sottoposta al Consiglio comunale entro trenta giorni. Al Consiglio, appositamente convocato, sono ammessi con diritto di parola i rappresentanti del comitato promotore. Il Consiglio delibera sulla proposta a maggioranza semplice.

Articolo 30 — Il referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo consiste nel potere conferito agli elettori di abrogare atti o provvedimenti o parte di essi adottati dagli organi del Comune. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo: lo statuto, le decisioni e i regolamenti in materia di tributi locali e di determinazione delle tariffe, gli atti obbligatori dovuti per disposizione di legge, le espropriazioni per pubblica utilità, i bilanci preventivi e i conti consuntivi, i progetti di opere pubbliche già appaltati, le materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
2. Il referendum è proposto da un comitato costituito da almeno dieci cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune e la richiesta deve essere sottoscritta da almeno 500 elettori secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La proposta, se ha avuto il consenso della maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali del comune, produce la decadenza del provvedimento o della parte di esso sottoposta a referendum. Il Segretario comunale ne dà comunicazione all'Organo competente il quale ne prende atto entro sessanta giorni.

Articolo 31 — Organizzazione e svolgimento dei referendum

1. L'organizzazione e le modalità di esecuzione dei referendum sono disciplinate da regolamento specifico approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri comunali.
2. Sull'ammissibilità dei referendum decide una speciale commissione costituita a sensi del regolamento e composta da personalità in possesso di specifiche professionalità in diritto che ne valuta l'ammissibilità alla luce dei criteri indicati dallo statuto e delle norme regolamentari. La medesima commissione si pronuncia sulla validità della consultazione e sull'esito della stessa proclamandone i risultati. Il Segretario comunale è segretario della commissione referendaria.
3. Il referendum consultivo è ammesso anche limitatamente a singole parti del territorio comunale.

CAPO II - STRUMENTI PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI

Articolo 32 — Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati possono presentare all' Amministrazione comunale istanze su questioni di interesse generale. L'istanza è trasmessa all'organo competente e vengono contemporaneamente fissati i termini per la risposta, comunque non superiore ai sessanta giorni e viene data comunicazione nella prima seduta del Consiglio.
2. La petizione è una richiesta che i cittadini rivolgono alla Giunta o al Consiglio comunale per richiedere provvedimenti deliberativi o esporre comuni necessità. Non può avere come contenuto un interesse esclusivamente personale. Il Sindaco sottopone la petizione al Consiglio o alla Giunta comunale a seconda delle competenze. Le petizioni devono essere esaminate entro novanta giorni dalla loro presentazione. Le decisioni assunte dagli organi comunali sono comunicate agli interessati entro dieci giorni. La petizione deve essere sottoscritta nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta è un'iniziativa dei cittadini finalizzata a far assumere dal Consiglio comunale o dalla Giunta una deliberazione di interesse generale. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 300 cittadini; le firme devono essere autenticate. Va esaminata entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione. La verifica di ammissibilità della proposta per quanto concerne il numero e l'autenticazione delle firme è fatta dal Segretario comunale; la proposta è quindi sottoposta al responsabile, competente per materia per il parere di regolarità tecnica, al responsabile per i servizi finanziari per il parere di regolarità contabile ed al Segretario comunale per il parere conclusivo di legittimità qualora tali pareri siano dovuti.
4. Le procedure relative alle istanze, petizioni e proposte sono definite per quanto di competenza nei regolamenti della partecipazione di funzionamento del Consiglio comunale.

Articolo 33 — Difensore civico

1. Al fine di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti delle pubbliche Amministrazioni nonché di assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità il Comune di Buttigliera Alta assume l'iniziativa di patrocinare, mediante convenzione, la costituzione di un difensore civico a livello intercomunale, ovvero può utilizzare i difensori civici provinciali o regionali.
2. Il Difensore Civico, ferme restando le competenze delle Autorità Amministrative Indipendenti e degli organi di controllo istituiti all'interno delle singole amministrazioni, interviene a tutela dell'interesse del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Per quanto attiene al territorio e alle funzioni del comune di Buttigliera Alta, il difensore civico competente ha facoltà di accesso agli atti e ai documenti senza alcuna limitazione tranne quelle espressamente previste dalla legge, di audire amministratori e funzionari, di convocare le parti per comporre le situazioni di conflitto, di presentare istanze cui gli organi competenti debbono rispondere entro un massimo di trenta giorni in maniera motivata,
3. Il Difensore civico interviene a difesa del cittadino al fine di garantire legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità nell'azione di uffici e servizi in attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241. In ogni atto notificato al destinatario è indicata la possibilità di rivolgersi al

Difensore civico. Il Difensore civico non può intervenire in questioni concernenti il rapporto d'impiego o di lavoro.

4. La presentazione di una istanza al Difensore civico non ha effetto sul decorso dei termini per la proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza al Difensore civico, né incide sui suoi poteri di intervento.
5. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini italiani che, in possesso dei requisiti per essere eletti Senatori, diano prova sulla base di documentato curriculum, per il prestigio personale e l'attività precedentemente svolta, di sicura competenza in materia giuridico amministrativa, di conoscenza delle pubbliche amministrazioni e di massima garanzia di moralità ed obiettività.
6. L'istituzione dell'ufficio, l'organizzazione, il funzionamento, le modalità di nomina, le indennità sono stabilite dal regolamento.

Articolo 34 — Consulte comunali

1. Al fine di formulare proposte su indirizzi politici di settore possono essere istituite consulte comunali. Le consulte sono istituite e nominate dal Consiglio comunale con le modalità previste dal regolamento sugli strumenti della partecipazione che ne regola il funzionamento e nella costituzione sono coinvolte le rappresentanze di associazioni, comitati, organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali, nonché organismi portatori di interessi settoriali e cittadini con particolare qualificazione ed esperienza.

Articolo 35 — Consiglio comunale ragazzi

1. Al fine di far crescere nei ragazzi la coscienza civica, la cultura della legalità, la volontà di partecipare attivamente alla vita pubblica il Comune di Buttigliera Alta promuove la costituzione e garantisce il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi. Le modalità di elezione, di funzionamento e i poteri di proposta sono stabiliti nel regolamento.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 36 — Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la stessa procedura stabilita dalla legge per l'approvazione.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'effetto abrogativo dello Statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.

Articolo 37 — Termini per l'adozione dei regolamenti

1. Qualora la legge o il presente Statuto non preveda diversamente, il Comune delibera i regolamenti richiamati negli articoli precedenti, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto in quanto con esso compatibili
3. Entro lo stesso periodo il Consiglio comunale delibera gli adeguamenti dei regolamenti approvati prima dell'efficacia del presente Statuto.